



Collegio di Garanzia dello Sport
Seconda Sezione

Prot. n. 00727/2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 87/2025, presentato congiuntamente, in data 24 dicembre 2025, dai sigg. R. S. e S. S., in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore [omissis], contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso e per la riforma integrale della decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana FIGC-LND, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 27 novembre 2025, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dalla società U.S. Settignanese, per conto del calciatore [omissis], e, per l'effetto, è stata confermata la sanzione della squalifica irrogata, in primo grado, in capo al predetto calciatore, fino al 23 novembre 2027.

Rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 luglio 2026.

IL PRESIDENTE
F.to Attilio Zimatore

IL RELATORE
F.to Silvio Martuccelli

Depositato in Roma, in data 21 luglio 2026.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face